



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI NELLE VIE COMUNALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lissone, 03/10/2025

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Geom. Antonio ZAMBIANCHI

CAPO I

NORME TECNICO AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto ha come scopo l'esecuzione di tutte le attività necessarie per lo sgombero della neve e lo spargimento di cloruri lungo le arterie comunali. L'obiettivo primario è garantire il mantenimento della perfetta e sicura percorribilità della rete stradale, dei percorsi pedonali e ciclabili, in caso di precipitazioni nevose o di potenziale rischio di formazione di ghiaccio.

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire:

- manodopera specializzata;
- attrezzature e macchinari idonei, conformi alla Direttiva macchine;
- regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale delle maestranze impiegate;
- il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Al fine di mantenere condizioni ottimali di transitabilità e sicurezza sulle tratte stradali comunali interessate, l'Impresa Appaltatrice potrà avviare il servizio di spargimento dei cloruri solo su espressa attivazione del Coordinatore Unico del Piano Neve o dei suoi delegati.

Le operazioni di trattamento antighiaccio dovranno essere eseguite senza vincoli orari (a qualsiasi ora del giorno e della notte), sia nei giorni feriali che festivi, con l'obiettivo di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano stradale o di impedirne l'accumulo durante le precipitazioni nevose.

In ogni circostanza, l'Appaltatore è tenuto ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni contenute nella Planimetria operativa e a eventuali ulteriori indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Legislazione di riferimento

L'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto è primariamente vincolata alle disposizioni del presente Capitolato.

Per quanto non diversamente disciplinato o in contrasto con quanto qui previsto, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di Contratti pubblici vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 – Durata e importo dell'appalto

L'appalto in oggetto ha una durata annuale, a partire dalla stagione invernale 2025/2026, con decorrenza **dal 1° dicembre fino al 31 marzo di quello successivo**.

L'importo del servizio previsto nell'appalto è suddiviso in una **quota fissa**, corrispondente all'indennità per il *fermo mezzi* e la reperibilità, calcolata su quattro mesi, e una **quota variabile**, da corrispondersi a misura, relativa all'esecuzione degli interventi di sgombero neve e spargimento di cloruri sul territorio comunale.

La quota relativa agli interventi a misura è puramente indicativa e potrà subire variazioni in base alle esigenze che dovessero emergere a seguito delle condizioni meteorologiche.

L'importo relativo agli oneri di sicurezza sarà riconosciuto **solo in caso di esecuzione degli interventi di cui alla quota variabile**.

Di conseguenza, l'importo contrattuale potrà variare anche oltre il limite di un quinto dell'importo presunto, data la natura aleatoria del servizio, senza che l'Appaltatore possa rivendicare compensi aggiuntivi o prezzi differenti da quelli pattuiti, né richiedere la revisione del presente contratto.

L'importo presunto del servizio, per ogni lotto, ammonta ad € 26.639,35 (oltre l'IVA), di cui:
€ 25.919,85 (oltre l'IVA) importo a base d'asta;
€ 719,50 (oltre l'IVA) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo complessivo del servizio, nel caso di affidamento di entrambi i lotti al medesimo operatore ammonta a € 53.278,70, di cui € 51.839,70 a base d'asta, soggetti a ribasso, e € 1.439,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre l'IVA

Art. 4 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà nei termini previsti dalla documentazione di gara.

Art. 5 - Contratto d'appalto

L'appalto sarà soggetto alla sottoscrizione del contratto d'appalto, secondo i termini previsti dall'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023. Le spese relative alla stipula saranno a carico dell'Appaltatore.

Qualora, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'impresa non ottemperi alle richieste formulate, non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito o non proceda al deposito della cauzione definitiva, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di considerare l'aggiudicazione come non avvenuta e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'aggiudicazione della gara al concorrente che risulti successivo in graduatoria.

Sono parte integrante del Contratto d'appalto i seguenti documenti:

- il Capitolato speciale d'appalto;
- la Relazione tecnica;
- l'Elenco prezzi unitari;
- il Computo metrico estimativo;
- la Planimetria del Lotto 1 e Lotto 2.

Art. 6 - Condizioni particolari

L'Appaltatore è tenuto a comunicare l'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini, notificazioni o comunicazioni inerenti al contratto d'appalto, predisposte dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e/o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

L'Appaltatore dovrà disporre:

- di un recapito telefonico funzionante h 24/24, 7 giorni su 7, per tutto il periodo di affidamento del servizio, ovvero dal 01 dicembre al 31 marzo dell'anno successivo;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al fine di consentire le ordinazioni e le comunicazioni urgenti da parte del Coordinatore unico del Piano neve e dai suoi delegati.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di presentarsi personalmente o di inviare un proprio incaricato per conferire con il Responsabile Unico del Progetto qualora ciò venga richiesto.

Dovrà, inoltre, istituire un servizio di reperibilità telefonica per garantire la possibilità di essere contattato da parte del Coordinatore Unico del Piano Neve o dei suoi delegati durante le fasi di allertamento e intervento del servizio di sgombero neve.

Si precisa che la reperibilità non comporta alcun riconoscimento economico aggiuntivo rispetto alla quota fissa di cui all'articolo 3 del presente Capitolato, in quanto già incluso nella quota fissa medesima (*fermo mezzi*).

La responsabilità della conduzione del servizio rimarrà sempre di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

Le aree interessate dal servizio dovranno essere adeguatamente protette e/o delimitate con mezzi idonei forniti dall'Appaltatore, in conformità ai termini previsti dal Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) predisposto dall'impresa stessa, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi di **pubblica utilità** e, pertanto, non potranno essere sospesi se non in casi di forza maggiore.

In caso di abbandono arbitrario del servizio, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di sostituirsi all'Impresa, addebitando a quest'ultima tutti i costi relativi e conseguenti.

Art. 7 - Consegna del servizio e tempo utile per l'ultimazione

L'inizio del Servizio è subordinato alla sottoscrizione del verbale di consegna, firmato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice.

In presenza di ragioni di urgenza, il RUP potrà autorizzare la consegna del servizio in via anticipata rispetto alla stipula del contratto d'appalto, immediatamente dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio.

L'appalto oggetto del presente Capitolato avrà quindi validità effettiva a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. Da tale data decorrono tutte le obbligazioni contrattuali delle parti, con specifico riferimento anche a quanto pattuito nel successivo articolo relativo al conteggio del canone di *fermo mezzi*.

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'Impresa appaltatrice dovrà dimostrare di possedere o di avere la disponibilità, nei termini di legge, di tutti i mezzi necessari per il corretto svolgimento del servizio, come specificato nei successivi articoli del presente Capitolato.

A tal fine, dovrà fornire al RUP e/o al DEC l'elenco dei mezzi impiegati, corredato delle copie fotostatiche dei relativi libretti di circolazione, i nominativi degli operatori/autisti, nonché il nominativo del responsabile dell'impresa appaltatrice con il relativo recapito telefonico.

In caso di mancata sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o di mancata consegna della documentazione sopra indicata, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti.

Art. 8 - Tempo a disposizione per l'esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto presumibilmente dal 1° dicembre fino al 31 marzo dell'anno successivo, salvo particolari condizioni meteorologiche che possano richiedere un avvio anticipato d'urgenza o un prolungamento di alcune settimane.

Ai fini del calcolo di un'eventuale indennità di *fermo mezzi* aggiuntiva, dovrà essere stipulato un apposito accordo tra le parti. In assenza di tale documento, non sarà riconosciuta alcuna indennità di *fermo mezzi* per il periodo antecedente al 1° dicembre o successivo al 31 marzo. In tali casi, la richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale sarà considerata un evento isolato, saltuario e occasionale.

In tale contesto, all'impresa verrà riconosciuto esclusivamente l'importo spettante sulla base del conteggio a misura per il servizio effettivamente svolto.

Art. 9 - Ordine da tenersi nell'esecuzione del servizio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, o dagli ordini e dalle indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e/o dagli altri soggetti autorizzati precedentemente indicati, l'Appaltatore avrà la facoltà di organizzare l'esecuzione

del servizio nel modo che riterrà più opportuno, al fine di garantirne il completamento entro i termini contrattuali stabiliti nel precedente articolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia il diritto di stabilire che l'esecuzione di determinati lavori debba avvenire entro un termine congruo, o di disporre che i lavori siano eseguiti secondo modalità che essa riterrà più idonee, al fine di garantire la sicurezza pubblica o di coordinare l'intervento con altre opere, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni o avanzare richieste di compensi straordinari.

Art. 10 – Penali

Le penali sono disposte dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal DEC. L'appalto oggetto del presente Capitolato è soggetto alle seguenti penalità in caso di inosservanza dei tempi di intervento previsti nel precedente articolo 8:

- per ritardi nella presentazione del caposquadra con mezzo proprio, per ogni quarto d'ora (o frazione): € 20,00;
- per ritardi nell'entrata in azione di automezzi e minipale, per motivi imputabili all'impresa, per ogni quarto d'ora: € 20,00;
- per ritardi nell'entrata in azione in azione di spargisale, per motivi imputabili all'impresa, per ogni quarto d'ora: € 30,00.

Si precisa che i ritardi saranno considerati tali fino a un massimo di due ore; oltre tale termine, si configurerà il caso di mancata presenza, per la quale è prevista una penalità di € 500,00 per mezzo e per ogni 12 ore.

Il caposquadra di ciascuna impresa dovrà essere reperibile in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto. L'irreperibilità di tale figura potrà costituire causa di risoluzione contrattuale, così come la mancata disponibilità di uno o più mezzi regolarmente convocati, salvo cause di forza maggiore, valutate a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Qualora l'impresa interrompa il servizio di uno o più mezzi senza giustificato motivo, causando disagi alla viabilità o alla normale percorrenza delle strade, l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ulteriori risarcimenti commisurati all'effettivo danno subito.

Inoltre, nei casi di servizio non eseguito o parzialmente eseguito, di formazione di crostoni di neve dovuti al cattivo impiego di lame o quant'altro, ovvero di non rimozione della neve e/o fanghiglia dalla sede stradale, ovvero ancora in caso di mancata rimozione di cumuli di neve, saranno applicate adeguate penali, valutate discrezionalmente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporzionalmente da € 1.000,00 a € 10.000,00.

Qualora l'impresa interrompa senza giustificato motivo il servizio di uno o più mezzi causando disagi alla viabilità o alla regolare percorrenza delle strade, l'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriore risarcimento commisurato all'effettivo danno subito.

Le penali saranno applicate al momento della liquidazione finale e non potranno comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Oltre tale soglia, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto tramite semplice comunicazione scritta.

Art. 11 - Variazioni

La Stazione appaltante si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l'esecuzione del servizio, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte delle lavorazioni non ancora eseguite, di aggiungerne altre, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura del servizio.

Art. 12 - Prezzi d'appalto

Le attività operative del Servizio in appalto saranno compensate *a misura* applicando l'allegato Elenco prezzi unitari, sui quali si applicherà il ribasso d'asta.

È esclusa ogni forma di revisione dei prezzi d'appalto.

Art. 13 - Norme per la misurazione

Le attività inerenti allo svolgimento del servizio verranno contabilizzate *a misura*.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Capitolato conferma di aver preso visione di tutti gli elaborati costituenti il contratto del servizio affidato di ritenerli idonei allo svolgimento dello stesso senza alcuna eccezione.

Art. 14 - Direzione dell'esecuzione del contratto - Direzione del servizio.

La rappresentanza del Comune è delegata al Responsabile Unico del Progetto, con il compito di emanare nel corso del servizio le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contenute nei Capitolati e di curare che l'esecuzione del servizio avvenga a perfetta *regola d'arte*.

La Direzione tecnica dell'impresa, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore. La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso del servizio.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà e il diritto di effettuare, in qualunque momento, verifiche e controlli a campione sulla regolare esecuzione del servizio con il proprio personale. Qualora da tali verifiche risultassero difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, verranno applicate le penalità previste all'art. 10 del presente Capitolato.

Art. 15 – Interventi per lo sgombero neve e spargimento dei cloruri.

Gli interventi necessari per lo sgombero della neve e di spargimento dei cloruri nelle vie comunali verranno affidati all'impresa appaltatrice dal Coordinatore unico del Piano neve o dai suoi delegati in considerazione alle condizioni del piano viabile e pedonale e verranno contabilizzati in base ai prezzi indicati nell'allegato Elenco prezzi unitari, ai quali verrà applicato il ribasso d'asta contrattuale.

Art. 16 - Pagamenti in acconto – Ritenute

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento del Servizio oggetto del presente Capitolato per la **quota fissa** relativa all'indennità per il *fermo mezzi*, dietro emissione di regolare fattura al termine del servizio.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per la **quota variabile**, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute avrà raggiunto la quota di almeno € 10.000,00 (euro diecimila/00), ricavati dalle percentuali di avanzamento del servizio regolarmente eseguito, conteggiato a misura.

La contabilità del servizio sarà effettuata, ai sensi del Titolo IX del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, sulla base dei prezzi unitari a base dell'appalto; agli importi degli Stati di avanzamento (S.A.L.) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato e, sulle relative somme, verrà applicata la trattenuta dello 0,5%.

I Certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo delle prestazioni del servizio e delle forniture eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

Nel caso di sospensione del servizio di durata superiore a novanta giorni la Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il termine per l'emissione dei Certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non potrà superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni Stato di avanzamento del servizio.

Il termine per la liquidazione degli importi dovuti in base al certificato dovrà avvenire entro trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura a seguito dell'approvazione del certificato stesso di pagamento.

Il Certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, verrà rilasciato con l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione. A seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione del contratto si procederà anche allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore del contratto.

La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale e assistenziale e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (modello D.U.R.C.) in favore del personale compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto. Qualora la ditta aggiudicataria risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di cooperative, la Stazione appaltante, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi citati, ed assegnerà alla ditta aggiudicataria il termine massimo di 20 giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta integrale regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La ditta aggiudicataria non potrà porre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni o riconoscimenti di interesse per detta sospensione dei pagamenti. Per le inadempienze anzidette la stazione appaltante si riserva inoltre di escutere le cauzioni costituite.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere il contratto di appalto nei casi e con le modalità disciplinati dalla normativa vigente.

Ognuna delle seguenti fattispecie, anche singolarmente considerata, costituisce grave negligenza dell'Appaltatore e dà diritto alla stazione appaltante di recedere il contratto:

- la sospensione del servizio in assenza di regolare certificato di sospensione redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- l'affidamento del servizio a terzi, in assenza di regolare autorizzazione al subappalto rilasciata dall'Amministrazione appaltante;
- il ritardo nell'esecuzione del servizio per un numero di giorni superiore al 10% di quanto previsto nel Programma di esecuzione del servizio previsto nel progetto o concordato ufficialmente con la Direzione dell'esecuzione del contratto;
- la grave e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza in tema di infortunistica dei lavoratori;

- la grave e reiterata inosservanza del piano di sicurezza in funzione delle utenze civili;
- la grave e reiterata inosservanza delle disposizioni tecniche indicate nel Capitolato speciale d'appalto o impartite dal Responsabile unico del progetto;
- ogni altra azione o inadempimento che a giudizio del Responsabile unico del progetto, anche a seguito di segnalazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fosse tale da compromettere la perfetta esecuzione del servizio affidato, nel rispetto di ogni esistente disposizione di legge o di regolamento;
- reati accertati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici e similare;
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione scritta che l'Amministrazione Comunale inoltrerà, anche a mezzo PEC, alla ditta aggiudicataria presso la sua sede legale. Nei casi di risoluzione del contratto previsti al presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

Art. 18 - Procedimento amministrativo

Qualora sorgessero contestazioni tra Ente Appaltante e Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

Per la risoluzione delle controversie non risolte in via Amministrativa è competente il Tribunale di Monza.

Art. 19 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente Capitolato, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente atto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi del servizio affidatogli.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal Committente o da terzi in dipendenza della esecuzione del servizio e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Committente che le persone che lo rappresentano.

L'appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopraesposti, dell'attività e del comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile della qualità dei mezzi e dei materiali impiegati e della corretta esecuzione di tutte le prestazioni eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette allo svolgimento del servizio, sia ancora al rispetto e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dell'esecuzione del servizio, sia, infine, per gli eventuali danni che derivassero alle parti, ai mezzi, strumenti e più in generale alle proprietà delle parti, a terzi o a cose di terzi.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Comune, il Responsabile Unico del Progetto e il personale da quest'ultimo incaricato/delegato.

L'Appaltatore dovrà, prima della consegna del servizio, indicare per iscritto il nominativo del tecnico o dei tecnici cui spetterà la responsabilità della Direzione tecnica del servizio stesso.

Art. 20 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente il servizio affidatogli, nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea a ricevere

ordini e disporre l'esecuzione del contratto stesso, dandone comunicazione formale all'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante; il mandato di rappresentanza deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione Committente. L'Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il luogo di svolgimento del servizio una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi alle prestazioni eseguite, al personale impiegato, ai materiali utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto.

In occasione di nevicate, l'impresa aggiudicataria dell'appalto ha l'obbligo di mantenere le condizioni di transitabilità su tutte le tratte di strade comunali, provvedendo tempestivamente allo sgombero della neve in qualsiasi ora del giorno e della notte, festivo o feriale; pertanto, l'impresa medesima rimarrà unica responsabile, di danni a persone o cose che dovessero derivare da eventuali inadempienze a riguardo imputabili a negligenza della stessa.

La Ditta dovrà adottare a sue spese, durante l'esecuzione del servizio di rimozione della neve e trattamenti antighiaccio e durante i trasferimenti dei mezzi impiegati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli autisti, operai ecc., nonché del personale dell'Amministrazione Comunale addetto alla sorveglianza; dovrà inoltre evitare danni alle proprietà private, assumendo ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, dalla quale responsabilità rimane sollevata ampiamente il Comune nonché il personale addetto alla sorveglianza e il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato speciale, faranno carico all'Appaltatore gli oneri conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso:

- 1) la predisposizione di attrezzature, impianti e mezzi d'opera, normalmente occorrenti, in relazione all'entità del servizio onde assicurare una perfetta e rapida esecuzione dello stesso;
- 2) segnalazioni notturne e diurne e quant'altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza del personale addetto allo svolgimento delle attività relative al servizio e di avviso per gli estranei.

Il valore economico d'offerta dovrà essere comprensivo di:

- spese;
- mezzi d'opera;
- forniture;
- noli;
- materiali d'uso e consumo;
- lavorazioni;
- trasporti, carico – scarico di materiali ed attrezzature;
- perdite;
- attrezzature e macchinari;
- mano d'opera specializzata e qualificata in assistenza;
- assistenza tecnica;
- assicurazione di ogni genere con primaria compagnia;
- regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale delle maestranze;
- formazione e della informazione delle maestranze, in materia di sicurezza;
- oneri di sicurezza;
- incidenza per la predisposizione dei P.O.S. (Piani Operativi per la Sicurezza), anche per tutte le eventuali ditte subappaltatrici.

È assolutamente vietato danneggiare le strutture e le infrastrutture dei privati e di pertinenza del Committente e, in ogni caso, l'appaltatore dovrà ottemperare alle disposizioni impartite dal Coordinatore unico del Piano neve e da suoi delegati o dal Direzione dell'Esecuzione del Contratto e si dovrà assumere tutte le responsabilità e dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.

Per quanto riguarda i mezzi da impiegare nelle operazioni di sgombero neve, caricamento e spargimento dei cloruri l'impresa dovrà, in particolare:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Coordinatore unico del Piano neve e/o al Direttore dell'esecuzione del contratto, o a loro incaricati, l'inizio delle operazioni di cui al presente Capitolato, attraverso suo caposquadra a tale scopo nominato;
- impegnarsi a garantire la perfetta efficienza dei mezzi debitamente attrezzati anche a norma del Codice della Strada per la percorrenza di strade pubbliche;
- apportare o permettere di apportare agli autocarri tutte quelle modifiche necessarie al previsto impiego nelle operazioni di sgombero neve e spargimento cloruri;
- per le operazioni di spargimento cloruri l'impegno è esteso anche alla garanzia della dotazione dei cloruri stessi necessarie per ogni intervento, secondo la preventiva richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto;
- permettere di alimentare con gli impianti ausiliari (elettrico, idraulico e aria compressa) dell'autocarro, le centraline di comando, la segnaletica luminosa che dovranno essere posizionate sui mezzi medesimi;
- far confluire ogni mezzo nei tempi e nei luoghi come indicato nella documentazione di gara;
- dotare i mezzi di catene, funi e ganci di traino e comunque di qualsiasi attrezzatura che consenta la piena efficienza del mezzo in qualsiasi condizione meteorologica;
- dotare gli automezzi di adeguati conducenti, fornirli di carbo-lubrificanti, provvedere alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione al fine di garantire la completa efficienza e disponibilità degli stessi per le attività necessarie allo svolgimento del servizio in condizione di sicurezza e a perfetta regola d'arte.
- controllare, durante il corso del servizio affidato, lo stato di usura dei coltelli delle lame e di ogni altra parte dei mezzi in dotazione, avendo cura di segnalare tempestivamente eventuali carenze riscontrate che possano pregiudicare il mantenimento delle attrezzature e la perfetta riuscita delle prestazioni richieste dal servizio affidato, provvedendo con il proprio personale alla sostituzione dei coltelli usurati;
- far confluire, nei posti di raduno concordati, su richiesta dell'Amministrazione, i mezzi unitamente al caposquadra automunito;
- provvedere alla revisione degli automezzi da utilizzare, presso la Motorizzazione Civile.

Il tempo massimo concesso per la riparazione dei mezzi adibiti allo sgombero neve e allo spargimento dei cloruri è di 2 (due) ore.

Trascorso tale termine l'impresa dovrà sostituire il mezzo.

Art. 21 - Ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore

Per la stipula del contratto, e comunque prima della consegna del servizio, fatte salve le autocertificazioni prodotte ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico economiche propedeutiche all'efficacia dell'assegnazione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- copia della lettera con la quale si comunica agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- nominativo e generalità degli operai che eseguiranno le attività appaltate;

- nomina del responsabile tecnico del servizio secondo il prospetto che verrà fornito dall'Ente Appaltante;
- richiesta di autorizzazione ad eventuali subappalti, corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- a far data dalla consegna del servizio e con scadenza quadrimestrale l'impresa dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore dovrà presentare, su richiesta del Comune e fatto salvo quanto già prodotto in sede di gara, la documentazione di idoneità giuridica e tecnica, nonché tutte le dichiarazioni e relazioni che lo stesso riterrà opportuno richiedere.

Art. 22 - Sicurezza fisica dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, un Piano di sicurezza. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di applicare delle penali nel caso si riscontrassero violazioni del Piano di sicurezza. Sono a completo e totale carico dell'Appaltatore:

- l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche; a tale fine l'appaltatore si assumerà ogni responsabilità a tutti gli effetti, sia verso i propri dipendenti che verso terzi, autorizzati a svolgere il servizio, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante l'esecuzione del servizio stesso, oggetto del presente ordine; tale osservanza dovrà risultare anche da una relazione apposita, consegnata alla Committente; si assumerà inoltre l'impegno di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti in relazione alle prestazioni di attività lavorativa nei luoghi ove si svolgerà il servizio in oggetto; osservazioni circa le caratteristiche degli apprestamenti antinfortunistici in genere e/o i materiali, attrezzature ed utensili relativi eventualmente messi a disposizione dalla committente dovranno essere avanzate per iscritto prima dell'inizio del servizio. In ogni caso di inosservanza delle norme di Prevenzione Infortuni previste dalle leggi vigenti l'Appaltatore sarà l'unico responsabile di ogni incidente che di conseguenza dovesse verificarsi.
- la predisposizione e la consegna dei Piani Operativi per la Sicurezza (P.O.S.).

Art. 23 Personale ed attrezzatura dell'impresa per lo sgombero della neve

L'Impresa risponde dell'idoneità di tutto il personale impiegato, che dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai luoghi d'intervento stessi di qualunque addetto, senza l'obbligo di specificare il motivo e di rispondere delle conseguenze. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. L'appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative e perentorie per l'appaltatore.

L'impresa dovrà provvedere all'effettivo svolgimento del servizio con personale, mezzi ed attrezzature idonei, numericamente adeguati alle necessità ed agli obblighi assunti, in ragione dello specifico servizio. A tal fine l'impresa si impegna a garantire l'impiego di macchinari e materiali secondo l'incarico assegnatoli necessari per lo svolgimento del normale servizio di sgombero neve e/o disgelo stradale per i quali si rende necessaria la piena disponibilità di almeno:

- n. 02 (due) automezzo munito di lama sgombraneve di grandezza adeguata (metri 3,00–3,50 circa), con coltello in acciaio o in neoprene, per effettuare lo sgombero neve nelle vie principali, completo di spargisale posteriore con capacità superiore a quintali 5,00;

- n. 01 (uno) automezzo munito di lama sgombraneve di grandezza adeguata (metri 2,50–3,00 circa), con coltello in acciaio o in neoprene, per effettuare lo sgombero neve nelle vie secondarie, completo di spargisale posteriore con capacità superiore a quintali 5,00;
- n. 01 (uno) automezzo munito di lama sgombraneve di grandezza adeguata (metri 2,00–2,50 circa), con coltello in acciaio o in neoprene, per effettuare lo sgombero neve nelle vie secondarie e di quartiere;
- n. 01 (uno) *minipala* per carico sale potenza inferiore 70 hp;
- personale tecnico di provata capacità, con funzioni di caposquadra.

Il Legale rappresentante dell'impresa dovrà nominare il suddetto caposquadra e fornire il recapito telefonico.

In particolari circostanze dovute a precipitazioni persistenti ed eccezionali, l'Amministrazione potrà richiedere all'impresa mezzi e personale di rinforzo per far fronte alle necessità di sgombero.

Il personale deve essere retribuito secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro e/o dagli eventuali atti integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, ovvero concordato con le Organizzazioni sindacali di categoria e l'appaltatore deve assolvere a tutte le assicurazioni relative al personale previste dalle leggi vigenti in materia. L'Amministrazione comunale committente rimane del tutto estranea ai rapporti in qualsiasi modo intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale allo stesso dipendente.

La ditta appaltatrice dovrà rendere disponibili per tutta la durata del servizio (dal 1° dicembre al 31 marzo dell'anno successivo) i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio in modo da garantire la piena e completa disponibilità in caso di necessità, nei tempi previsti dal presente Capitolato.

L'Amministrazione appaltante non si assume alcuna responsabilità circa la custodia dei mezzi e dei beni oggetto del presente contratto né di eventuali furti o deterioramento.

Art. 24 Caratteristiche tecniche dei mezzi e dei materiali per lo sgombero della neve

I mezzi per le operazioni invernali devono avere le caratteristiche previste dalla normativa vigente (*Direttiva macchine*, ecc.) e dovranno essere documentate dall'impresa e verificate in fase di consegna del servizio dall'Amministrazione.

Le lame utilizzate per le operazioni di sgombero neve dovranno essere in materiale atto allo scopo di tenere l'*alerone* il più basso possibile.

La verifica dei mezzi e attrezzature utilizzati sarà effettuata a campione durante l'espletamento del servizio.

Pena la risoluzione del contratto, prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante copia della carta di circolazione di ogni singolo mezzo a disposizione, con l'approvazione od omologazione ministeriale di cui ai precedenti commi. Le verifiche sulla conformità dei mezzi alle disposizioni del presente Capitolato saranno svolte all'atto della redazione del relativo verbale di consegna del servizio. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati e sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.

Art. 25 – Modalità esecutive per lo sgombero della neve

Le imprese dovranno prendere conoscenza dei tratti stradali sui quali eseguire le operazioni affidate, nonché di tutte le istruzioni verbali o scritte attinenti all'esecuzione delle operazioni stesse, in particolare quelle relative al luogo di stazionamento e alla data entro la quale

dovranno essere eseguiti eventuali approntamenti sui mezzi per renderli idonei all'esecuzione del servizio affidato (per esempio il carico dei cloruri).

Le imprese saranno responsabili dell'esecuzione delle operazioni affidate che verranno dirette dai loro capisquadra, precedentemente nominati, sotto il controllo dell'Amministrazione.

Il servizio di sgombero della neve sarà attivato mediante disposizione telefonica impartita dal Coordinatore unico del Piano neve o da suo delegato e, in ogni caso, le imprese dovranno intervenire nei tempi indicati all'art. 26 del suddetto Capitolato.

Le operazioni dovranno essere eseguite in qualunque ora del giorno e della notte ed in giornate feriali e festive. Le modalità di esecuzione per le operazioni di sgombero neve, caricamento cloruri e spargimento cloruri sono regolate dalle seguenti norme:

- le operazioni di sgombero neve verranno eseguite con mezzi a tale scopo organizzati ed attraverso l'impiego di lame sgombraneve, secondo le istruzioni impartite alla consegna del servizio e, in caso di emergenza, dalle ulteriori disposizioni fornite dai responsabili dell'Amministrazione.

Gli interventi dovranno essere completati nel minor tempo possibile.

A ogni automezzo verrà assegnato la rimozione della neve in una zona del territorio e il conducente/autista dovrà seguire itinerari debitamente prestabiliti, seguendo le indicazioni riportate nel punto 8.1, per garantire lo sgombero totale dell'area assegnatagli. Le imprese dovranno garantire continuità delle operazioni di svolgimento e provvedere immediatamente alla sostituzione e reintegro di eventuali mezzi e/o apparecchiature deterioratesi durante le operazioni;

- le operazioni di caricamento dei cloruri sugli spargisale dovranno essere eseguite con l'utilizzo di *minipala*, fornita dall'impresa;
- le operazioni di spargimento dei cloruri verranno eseguite con spargisale forniti dall'impresa e montati su loro automezzi. Il servizio sarà attivato mediante disposizione telefonica impartita dal Coordinatore unico del Piano neve o da suo delegato. Non verranno retribuiti interventi effettuati arbitrariamente. Per le istruzioni ed i comportamenti vale quanto riportato nel punto a) soprascritto;
- l'impresa dovrà curare la perfetta efficienza dei mezzi, la pronta disponibilità del rifornimento di carburanti e lubrificanti, nonché l'eventuale sostituzione del personale impiegato o la sua turnazione per il prolungarsi degli interventi;
- dovrà essere garantita l'efficienza fisica del personale da impiegare in considerazione del particolare tipo di lavoro da svolgere;
- le imprese affidatarie dovranno far verificare dal personale dell'Amministrazione il numero e tipo di mezzi previsti dall'appalto.

I tempi di esecuzione delle operazioni di sgombero neve, di caricamento e di spargimento dei cloruri sono regolate dalle seguenti norme:

- a) inizio delle operazioni di sgombero neve e/o di spargimento dei cloruri dalla effettiva uscita dei mezzi dal deposito dell'impresa, preventivamente indicato e accettato dall'Amministrazione;
- b) le operazioni avranno termine non appena completato il percorso assegnato ad ogni automezzo, salvo diverse disposizioni per il persistere delle perturbazioni;
- c) qualora il servizio venga protratto oltre otto ore, l'impresa dovrà provvedere a disporre per eventuali sostituzioni di personale autista/conducente, a propria discrezione nei termini del contratto di lavoro e senza interruzione di servizio;
- d) in caso di guasto tecnico a mezzi e attrezzature la ditta dovrà provvedere alla loro ripartizione e/o sostituzione nel più breve tempo possibile e comunque entro due ore.

L'impresa dovrà osservare, oltre alle disposizioni di Legge, anche tutte le istruzioni che l'Amministrazione impartirà per la sicurezza e lo scorrimento del traffico.

Il coordinamento generale è affidato al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e/o da suo delegato che potrà disporre, per particolari esigenze e necessità di operare varianti ai fini di miglioria del servizio.

Art. 26 – Tempo utile per gli interventi di sgombero neve

Per il buon esito delle operazioni invernali, costituisce motivo di fondamentale importanza la tempestività con la quale le operazioni medesime avranno inizio. Conseguentemente le imprese impegnate dovranno rispettare scrupolosamente i tempi di inizio del servizio previsti non appena la coltre nevosa abbia raggiunto uno spessore di cm 5 (cinque).

Più specificatamente i tempi per l'intervento sono previsti in **un'ora** dall'inizio delle operazioni per i mezzi adibiti allo sgombero neve e per i mezzi adibiti al caricamento (motopale) e allo spargimento dei cloruri (spargisale).

Rimane inteso che, in caso di congruo preavviso, dato a seguito di bollettini meteorologici, le imprese si dovranno attenere ai tempi di intervento all'uopo stabiliti.

In considerazione dell'importanza che il servizio, oggetto del presente appalto riveste per la sicurezza e lo scorrimento del traffico, ne consegue che ogni inosservanza delle norme contrattuali in particolar modo relative ai tempi di intervento (va precisato che i ritardi vengono considerati tali fino ad un massimo di n. ore 2 (due): oltre tale termine si contempla il caso della mancata presenza) costituisce motivo di grave pregiudizio per l'esito dell'operazione stessa.

Per tale ragione a carico degli inadempienti sono previste le penalità indicate all'art. 10.

Comunque, determinandosi ritardi od inosservanze, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la pubblica incolumità ed evitare situazioni di rischio per la cittadinanza e pericolo di congestionamento della viabilità, potrà provvedere, direttamente o a mezzo di imprese terze, e a spese dell'appaltatore inadempiente, all'esecuzione dei servizi di sgombero non ancora ultimati/iniziati, dall'avvenuta comunicazione (a mezzo lettera raccomandata e/o PEC) all'appaltatore medesimo.

Le relative spese sono a carico dell'appaltatore e saranno trattenute, unitamente alle relative penalità, sulle somme che dovranno essere corrisposte a qualsiasi titolo alla ditta appaltatrice.

Art. 27 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, al quale espressamente si rinvia. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a), b) e c). È fatto obbligo agli affidatari dell'appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti (da essi affidatari) corrisposti al sub-appaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 7 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato, da parte dei subappaltatori. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al sub-appaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara.

I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. Oltre alle norme contenute nel presente Capitolato d'appalto, l'Impresa ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente a qualsiasi richiesta scritta che le pervenga dall'Amministrazione comunale.

Art. 28 Garanzia provvisoria e definitiva

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, una garanzia fideiussoria, rilasciata in formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Tale documento può essere una cauzione o fideiussione rilasciata con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. 36/2023:

- bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
- assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.);
- rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 58/1998.

La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante e possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- avere validità per un periodo pari alla durata del contratto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione.

Trattandosi di importo di garanzia già ridotto ai sensi dell'art. 53 del Codice, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 117 dello stesso D.lgs. 36/2023.

Art. 29 Assicurazioni

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di stipulare apposita Assicurazione RCT-RCO con i seguenti massimali:

- massimale minimo per sinistro € 1.000.000,00;
- massimale minimo per persona € 1.000.000,00,

per i danni che possono derivare a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità derivante da quanto in oggetto al presente Capitolato.

Art. 30 Tracciabilità dei flussi finanziari

È obbligo delle parti dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 in materia di *tracciabilità dei flussi finanziari*.

A tal fine l'operatore dovrà:

- utilizzare per tutta la durata dell'appalto in oggetto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società osterie Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (CIG);
- comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, o ove esistenti, dalla loro prima utilizzazione finanziaria, gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e tutte le modifiche successive relative ai suddetti dati.

Gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati al precedente punto dovranno essere riportati anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti dell'appaltatore, che prestino lavori, servizi, forniture a qualsiasi titolo inerenti all'esecuzione del presente contratto. A tal fine è fatto obbligo all'appaltatore, al subappaltatore o al subcontraente che ha notizia di transazioni eseguite senza avvalersi di mezzi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni di procedere all'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione immediata di diritto del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui dovesse riscontrarsi l'esecuzione di transazioni in violazione degli obblighi in materia di tracciabilità da parte dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato dal Comune o di subcontraenti, attuando i procedimenti di cui all'art. 6, comma 5 della Legge 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010.